

La prova testimoniale nel processo penale

Autore: Concas Alessandra

In: Diritto penale

Il testimone rappresenta di sicuro lo “strumento” più importante del processo penale, il mezzo attraverso il quale le parti possono ricostruire per il giudice l'accadimento dei fatti.

L'importanza del testimone nel processo penale è il prodotto diretto del nostro processo a carattere accusatorio dove il Giudice è terzo rispetto alle parti e giudica alla luce della ricostruzione dei fatti a lui rappresentata dalle parti stesse, a differenza del processo inquisitorio, dove il Giudice è informato prima del processo degli elementi a carico dell'imputato.

Ogni cittadino può essere citato in qualità di testimone in un processo penale e quando il Giudice autorizza le parti alla citazione, il chiamato ha il dovere giuridico e morale di presentarsi per rendere la sua testimonianza e riferire esclusivamente il vero.

Un fondamentale e connesso dovere del testimone è quello di riferire il vero, cioè quello del quale è a conoscenza senza nascondere niente, stando anche alle parole contenute nel giuramento che dovrà leggere davanti al giudice prima di iniziare a deporre.

Questo dovere è naturalmente obbligatorio e deve essere rispettato qualunque sia la parte che ha citato il teste.

Egli, in realtà, non è tenuto in nessun modo a “soddisfare” le aspettative della parte che lo ha citato ma si deve limitare a rispondere alle domande delle parti e del giudice riferendo la verità.

Se ci dovessero essere elementi per sospettare che il teste stia mentendo, lo stesso potrà essere indagato per falsa testimonianza, per calunnia o favoreggiamento.

In nessun caso è possibile procedere all'arresto del testimone nel corso della sua deposizione (questa regola è stata introdotta nel nostro codice di procedura penale al fine di evitare che la minaccia di arresto in udienza potesse rappresentare una pressione a che il testimone si allineasse alla posizione.....di colui che aveva il potere di arrestarlo "seduta stante").

Se citato, attraverso un atto che si chiama "citazione testi" (che viene effettuata da parte dei difensori con raccomandata e da parte del Pubblico Ministero attraverso ufficiale giudiziario), il testimone ha l'obbligo di presentarsi, all'ora, nel giorno e nel luogo indicati nella citazione, davanti al giudice e di dire la verità.

Se non si presenta senza addurre e documentare un impedimento legittimo, è sanzionato penalmente con una pena pecuniaria, e può essere costretto a comparire al processo accompagnato dalle forze dell'ordine, è il giudice che dispone il cosiddetto accompagnamento coattivo, e condannato, come detto prima, al pagamento di una somma da euro cinquantuno ad euro cinquecentosedici, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Anche l'infermo di mente e il minore sono astrattamente titolari della capacità di testimoniare.

In questi casi è evidente che spetterà al giudice valutare con maggiore attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità della dichiarazione.

A lui è permesso verificare l'idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre ordinando gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge, la perizia o esperimento giudiziale, ad esempio.

Il codice di procedura penale, con una eccezione rispetto alla regola generale per la quale i cittadini sono titolari della capacità di testimoniare, prevede diverse situazioni nelle quali c'è incompatibilità a testimoniare rispetto ad un determinato procedimento penale.

Questo è il caso del soggetto capace in generale di deporre ma che non è legittimato a svolgere la funzione testimoniale in uno specifico procedimento penale perché in quel procedimento assume una posizione particolare oppure alla luce delle particolari funzioni dallo stesso rivestite, e sempre onnesse ai fatti di quel specifico procedimento penale, e non esiste nessuna norma che prevede che un determinato soggetto non possa rivestire la qualifica di testimone.

I soggetti che non possono ricoprire il ruolo di testimone in un dato processo sono:

L'imputato, che non può essere chiamato in qualità di teste e lo stesso potrà essere esaminato dalle parti ma non "giurerà" e non avrà l'obbligo di dire la verità.

Il nostro ordinamento ha fatto una scelta molto pragmatica e bilanciata, qualsiasi uomo se chiamato a testimoniare su una propria condotta sarebbe incline a riferire fatti a sé non pesantemente pregiudizievoli, e la minaccia di una sanzione penale non sarebbe idonea ad evitare il mendacio del teste/imputato .

Se decide affermativamente avrà il dovere di dire la verità e sarà libero di non rivestire i panni del teste.

Vi sono soggetti che, a vario titolo, sono parti nel procedimento penale e la disposizione che li rende incompatibili con l'ufficio di testimone mira essenzialmente ad evitare che si trovino costretti da una sanzione penale a riferire circostanze effettivamente verificatesi ma che rischiano di compromettere la loro posizione.

Si tratta ad esempio del caso dei coimputati nello stesso procedimento penale o quelli imputati in un procedimento penale connesso, salvo che sia già stata emessa nei loro confronti una sentenza irrevocabile.

Non possono essere chiamati a testimoniare, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, cioè quei soggetti che per la loro posizione sono chiamati a farsi carico delle conseguenze economiche del commesso reato.

Ragioni di opportunità e di terzietà ispirano la regola che stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio testimoniale di quei soggetti che hanno svolto nello stesso procedimento le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (cancelliere, segretario con funzioni "serventi" rispetto al compimento di atti dell'autorità giudiziaria, es. redigere verbali).

Incompatibile è anche il difensore, precedente rispetto a quello che assiste il soggetto nel corso del processo penale, che abbia svolto attività di investigazione difensiva.

Fuori dai casi previsti dalla legge, il testimone che rifiuti di deporre, è avvertito dell'obbligo a suo carico di dire la verità, con la conseguenza che se il rifiuto persiste, il giudice disporrà l'immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, cioè agli uffici della Procura della Repubblica, perché si proceda a norma di legge.

La Procura aprirà un fascicolo, contenente il verbale d'udienza, e darà avvio alle indagini preliminari per accertare se sussiste il reato di falsa testimonianza nella forma della reticenza,

Risulta essere vietato arrestare in udienza il testimone per reati concernenti il contenuto della deposizione sia nel caso di testimonianza falsa che reticente.

Un altro aspetto importante è caratterizzato dalla facoltà di astensione del prossimo congiunto dell'imputato.

I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati ad assumere l'ufficio di testimone.

La legge prevede questa eccezione in virtù del fatto che il teste si potrebbe trovare nell'insuperabile e difficilissima situazione di dovere scegliere tra il dovere dire la verità o nuocere al proprio congiunto.

Il teste, una volta citato, verrà avvertito della possibilità di astenersi e potrà scegliere se rendere la testimonianza e dire il vero oppure evitare di testimoniare.

I prossimi congiunti dell'imputato hanno l'obbligo di testimoniare senza possibilità di astenersi quando abbiano presentato denuncia, querela o istanza, e abbiano loro "attivato" il procedimento penale in danno del proprio congiunto, cioè quando essi stessi o un loro prossimo congiunto siano persona offesa dal reato per il quale si procede.

Il giudice che avverte queste persone della facoltà di astenersi dal deporre.

Per legge i "prossimi congiunti" sono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini, gli zii e i nipoti.

La facoltà di astensione è stata estesa anche a favore di colui che è legato all'imputato da vincoli di adozione, e nei confronti di chi, anche non essendo coniuge dell'imputato, conviva o abbia convissuto con esso, nei confronti del coniuge separato dell'imputato e della persona nei quali confronti ci sia una sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con

l'imputato.

In questi casi, la facoltà di astensione è limitata a quei fatti che si siano verificati o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale.

Si deve precisare che la persona offesa da reato può sempre ricoprire la veste di testimone, anche se essendo "parte in causa" potrebbe essere animato da un sentimento più forte di rivalsa nei confronti dell'imputato e desiderare la sua punizione in misura anche ulteriore rispetto al "semplice" accertamento della verità.

Sul punto bisogna anche precisare che per legge e per la giurisprudenza più autorevole e costante, anche la testimonianza della persona offesa può essere la prova sulla quale fondare la condanna dell'imputato.

Nel procedimento penale non vale la rassicurante massima (per gli imputati) "...è la mia parola contro la sua...." perché il giudice potrà liberamente valutare il contenuto e il tenore della testimonianza della persona offesa ritenendola più credibile di quella dell'imputato.

La persona offesa/teste ha il dovere di riferire il vero e se non lo farà ne patirà le conseguenze penali come qualsiasi altro teste e la sua deposizione dovrà essere attentamente valutata dal giudice, preso atto della sua delicata posizione e preso atto del suo confliggente interesse di parte lesa.

Il testimone è titolare di un diritto, quello del divieto di autoincriminazione, e il teste smette di essere tale, e di avere il dovere di rispondere e di rispondere il vero, quando nel corso della sua testimonianza emergono fatti che possono costituire fonte di responsabilità penale per sé stesso.

In questo caso la testimonianza dovrà essere interrotta su disposizione del giudice, e il teste avvertito della circostanza con possibilità di avvalersi della facoltà (non l'obbligo) di non rispondere alle domande postegli dalle parti e dal giudice stesso.

Anche il teste nel corso della testimonianza può chiarire che non intende rispondere, potendone derivare una autoincriminazione, e sarà il giudice a vagliare la fondatezza di questa evenienza.

Il diritto alla propria tutela dall'autoincriminazione sussiste esclusivamente nel caso di responsabilità penale e non, se dalla testimonianza derivino, o passano derivare, al teste inconvenienti di ordine amministrativo e di diritto civile.

Potrà essere il giudice o il teste stesso ad invocare il diritto a non rispondere onde evitare l'autoincriminazione e sarà sempre il giudice a disporre o meno in tal senso.

Se successivamente alla deposizione è riconosciuta la sussistenza del diritto al silenzio del teste, la prova testimoniale resa non potrà essere utilizzata.

In relazione alle dichiarazioni rese dal teste prodromiche all'avvertimento del giudice o alla dichiarazione del teste stesso di non volere proseguire la testimonianza per non correre il rischio di autoincriminazione, è prevista la non utilizzabilità nei confronti del teste al quale è riconosciuto il diritto del quale si tratta.

Se il dichiarante decide di rispondere alle domande, non avvalendosi del privilegio, trova applicazione la disciplina delle dichiarazioni autoindizianti.

Vi sono poi soggetti, tassativamente indicati dalla legge detti professionisti qualificati, che hanno il potere

e il dovere di non rispondere a determinate domande nei casi in cui la risposta comporti una violazione dell'obbligo del segreto professionale.

Si tratta di quei soggetti che rivestono determinate qualifiche di tipo privatistico, ministri di culto, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, nonché, in virtù di estensioni compiute da leggi successive, consulenti del lavoro, dipendenti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, assistenti sociali iscritti all'albo professionale.

“Segreto” è una notizia che non deve essere portata a conoscenza altrui.

Se il privato, al fine di tutelare i propri interessi si rivolge, e spesso è obbligato a rivolgersi, a determinate categorie di professionisti dotate di specifiche competenze, essendo spesso anche costretto a rivelare notizie riservate per la sua migliore assistenza, il diritto di riservatezza si estende a questi soggetti che non possono essere obbligati a infrangere quel segreto che deriva dalla loro specifica professione e dal contesto con il quale sono venute a conoscenza del fatto.

La conoscenza del fatto sul quale il professionista si deve rifiutare di rispondere, deve essere stata appresa dal teste “per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”.

Se la conoscenza del fatto è propria del professionista come semplice cittadino, ad esempio avvocato che assiste al compimento di un crimine avvenuto per la strada, egli non si potrà rifiutare di rispondere alle domande.

In riferimento alle modalità con le quali si svolge l'assunzione della prova testimoniale, mai possono essere utilizzati metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti, e questo vale anche per coloro che sono chiamati in fase di

indagini quale persone informate sui fatti e devono riferire alla polizia giudiziaria.

Un esempio di metodo che influisce sulla libertà di autodeterminazione è la tortura, che incide sulla facoltà di reagire liberamente agli stimoli, basti pensare alla tortura fisica dell'Inquisizione ma anche ad "interrogatori" della polizia giudiziaria protratti per molte ore quando la persona chiamata è in uno stato di paura, stress e stanchezza), tra gli strumenti che tengono ad alterare la capacità di ricordare i fatti si pensi alla narcoanalisi e all'ipnosi, un metodo idoneo ad alterare la capacità di valutare i fatti è ad esempio la cosiddetta macchina della verità.

Il divieto di utilizzo di simili metodi o tecniche non viene meno neppure con il consenso della persona che rende la prova dichiarativa.

La scelta compiuta dal Legislatore è stata quella di poter controllare la credibilità di colui che rende la dichiarazione e l'attendibilità della narrazione.

Se la prova è assunta in spregio a questo divieto, l'atto è invalido e non potrà essere utilizzato nel processo.

Collocando nel tempo e nello spazio l'attività del testimone nel lungo periodo che interessa un procedimento penale, si precisa che il testimone rende la propria dichiarazione in quella fase del processo chiamata dibattimento, le eventuali dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria, dalla persona che è più propriamente chiamata "persona informata dei fatti", si chiamano sommarie informazioni testimoniali, in breve s.i.t. e, come detto,

per le stesse vale il principio che la persona sentita non può essere in nessun modo sottoposta a pressioni anche solo psicologiche.

Il dichiarante assume la veste di testimone esclusivamente in dibattimento, dove è interrogato sui fatti che costituiscono oggetto di prova.

Le domande, rivolte al testimone dal difensore dell'imputato, da quello della parte civile e del responsabile civile, se esistenti, e dal pubblico ministero, devono essere pertinenti, cioè riguardare sia i fatti ai quali si riferisce il capo di imputazione, cioè l'accusa che viene mossa all'imputato), sia ai fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali.

Le domande devono avere ad oggetto fatti determinati e non valutazioni o punti di vista.

Il testimone può essere interrogato sui rapporti di parentela o di interesse che lo legano alle parti o ad altri testimoni nonché in ordine alle circostanze necessarie ad accertare la credibilità delle parti e dei testimoni.

In esito alla sua testimonianza il teste:

Potrà ottenere dal Tribunale una giustificazione lavorativa dal momento che la testimonianza è obbligatoria per legge.

Potrà documentare e farsi rimborsare le spese sostenute per il viaggio e la trasferta.

Nel corso dell'udienza i testimoni attenderanno all'esterno dell'aula e non potranno assistere alle testimonianze di coloro che li precedono nè potranno dagli stessi avere immediata conoscenza delle domande formulate e delle risposte date, per mantenere integro e senza influenze esterne il bagaglio di conoscenza del singolo teste.

In aula il teste si dovrà accomodare nella postazione ai lui riservata, e di solito siederà nello spazio compreso tra i banchi delle parti e lo scranno del giudice di profilo rispetto sia al giudice che agli avvocati e Pubblico Ministero, dovrà recitare il “giuramento” prima di sedersi e parlare nell’apposito microfono dal momento che ogni singola parola in aula verrà registrata e poi trascritta., dovrà essere provvisto di un documento di identità per la sua identificazione, rivolgerà lo sguardo a chi pone la domanda e risponderà guardando il giudice.

In caso di opposizione alla domanda formulata dalle parti attenderà che il giudice immediatamente disponga in merito all’eccezione avanzata, eventualmente potrà consultare scritti di suo pugno.

Al termine della deposizione chiederà al giudice se si può allontanare o se è previsto che venga richiamato nel corso dell’udienza.

<https://www.diritto.it/la-prova-testimoniale-nel-processo-penale/>